



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza: n. 19
Prot. n. 18199 del 4 MAG 2016

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI REVOCA ORDINANZA N° 53/ PROT. N 36197/2015 DI DIVIETO BALNEAZIONE SPIAGGIA "LIDO DI ARONA"

IL SINDACO

- Premesso che a seguito di controllo routinario effettuato in data 14 settembre 2015 e di campionamento suppletivo del 17 settembre 2015, eseguiti nella zona di balneazione Lido di Arona (IT001003008002)-spiaggia del Corpo idrico Lago Maggiore, Arpa Piemonte ha riscontrato per il parametro Enterococchi il valore superiore al limite previsto dalla normativa (1000 mpn/100ml) e che, pertanto, si è reso necessario provvedere all'emissione di ordinanza di divieto nella zona di balneazione interessata;
- Vista l'ordinanza sindacale N°53/2015 registrata al prot. generale al N°36197 del 24 settembre 2015 con cui si disponeva, per le motivazioni sopra esposte il divieto di balneazione nella zona Lido di Arona (IT001003008002)-spiaggia del Corpo idrico Lago Maggiore;
- Vista la comunicazione Arpa Piemonte Prot. N° 24264 del 22/03/2016 (registrata al protocollo comunale al N° 12297 del 23/03/2016) in cui si informa che la zona Lido di Arona, che ha terminato la stagione 2015 in regime di non idoneità, potrà essere riammessa a fronte di primo campionamento conforme della stagione 2016;
- Vista altresì la comunicazione Arpa Piemonte Prot. N° 36043 del 29/04/2016 (registrata al protocollo comunale al N° 0017616 del 29/04/2016) in cui si comunicava che **a seguito di controllo routinario effettuato in data 26 aprile 2016, sulla zona di balneazione Lido (IT001003008002) sono stati rilevati sia per E.coli che per Enterococchi intestinali, valori inferiori ai limiti previsti da normativa ;**
- Preso atto, che nella medesima nota, ARPA Piemonte ha esplicitato che **è possibile emettere ORDINANZA DI REVOCA del divieto di balneazione disposto con ordinanza sindacale del Comune di Arona n° 53/15 ;**
- Richiamato l'art. 50 del DLGS n.267/2000, relativo alle competenze e ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;
- Visto il Dlgs.30 maggio 2008 n° 116 e il Decreto Ministro della Salute e Ministro del l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 Marzo 2010;
- Vista la nota della Regione Piemonte prot 7551 /A140/A class. 14.130.40 del 04/04/2016;
- Vista la Legge 07/08/1990 n°241 e s. m.i.;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, **la riammissione alla balneazione della zona Lido di Arona (IT001003008002)-spiaggia del Corpo idrico Lago Maggiore e la conseguente revoca della precedente ordinanza N°53/2015,**

RENDE NOTO

1. che a norma dell'art. 6 della Legge 07/08/1990 n°241 e s. m.i il responsabile per il solo presente provvedimento è l'ing. MAURO Marchisio, Dirigente del SETTORE 2° - SERVIZI PER IL TERRITORIO del Comune di Arona, presso i cui uffici sono visionabili gli atti relativi al presente provvedimento;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del comune di Arona;
- che l'ufficio tecnico comunale competente predisponga la apposizione di idonea segnaletica/cartellonistica c/o l'area Lido per garantire la pubblicizzazione dei contenuti della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa , secondo le modalità più celeri e previste da normativa:
 - Prefettura di Novara - Piazza Matteotti 1;
 - Ministero della Salute -viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma- (pec:dgprev@postacert.sanita.it);
 - Regione Piemonte -Direzione Sanità -Settore Prevenzione e Veterinaria -Via Lagrange, 24 10123 Torino- (pec:sanita@cert.regione.piemonte.it);
 - ARPA PIEMONTE -Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est (pec: dip vercelli@arpa.piemonte.it)
 - ARPA PIEMONTE -Dip V.C.O. Via IV Novembre loc Brughiere -28887 Crusinallo di Omegna;
 - Gestione Associata Demanio Basso lago Maggiore- Via Portici,2 Lesa
 - Ufficio tecnico Ambiente Comune di Arona- sede;
 - Ufficio Messì per pubblicazione Albo Pretorio- sede;
 - Comando Stazione Carabinieri di Arona - Viale Baracca, 28041 Arona
 - Comando Polizia Locale Comune di Arona - sede

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Piemonte entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di affissione del presente provvedimento

Arona, li - 1, MAG 2016

IL SINDACO
Dott. Alberto Gusmeroli

